



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO di ECONOMIA

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto del Direttore n. 770 del 09/12/2011; integrato e modificato con D.R. n. 94 del 09/03/2015;

VISTO: il Regolamento generale, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e modificato con D.R. n. 167 del 21/03/2016;

VISTO: il Regolamento dell'Istituto di Economia, emanato con Decreto del Rettore n. 568 del 21/10/2016, ed in particolare l'art. 13;

VISTO: il D.R. n. 561 del 18 ottobre 2016 con il quale è stato nominato uno dei due rappresentanti degli allievi PhD nel Consiglio d'Istituto di Economia;

PRESO ATTO: che il mandato della predetta rappresentanza è scaduto;

CONSIDERATA: la necessità di procedere alla indizione delle votazioni per la nomina di un rappresentante degli allievi PhD;

VISTO: il Provvedimento del Decano n. 460 del 13 ottobre 2020, con il quale è indetta l'elezione per il rinnovo della carica di Direttore dell'Istituto di Economia con mandato triennale;

RITENUTO: provvedere alle suddette operazioni di voto con un'unica tornata elettorale per motivi di semplificazione e risparmio di costi;

DISPONE

Art. 1 Sono indette le elezioni di un rappresentante degli allievi PhD nel Consiglio di Istituto.

Art. 2 Le elezioni di cui al precedente Art. 1 si svolgeranno in modalità telematica, contestualmente alle elezioni del Direttore d'Istituto, secondo il seguente calendario:

- Primo scrutinio da mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 09.00 al giorno giovedì 26 novembre 2020 alle ore 12.00;
- Eventuale secondo scrutinio lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 09.00 al giorno martedì 1° dicembre 2020 alle ore 12.00
- Eventuale terzo scrutinio mercoledì 2 dicembre 2020 dalle ore 09.00 al giorno giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 12.00

Art. 3 Le elezioni sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo



scrutinio, per la terza tornata elettorale non si prevede alcun quorum di validità. Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza.

Art. 4 Risulterà eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art. 5 Il Seggio elettorale per le elezioni di cui all'articolo 1 è costituito, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento generale, con Provvedimento del Direttore Generale.

Art. 6 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le regole procedurali di cui al Titolo III del Regolamento Generale.

Art. 7 Il presente Provvedimento sarà trasmesso tramite e-mail al corpo elettorale e pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alle elezioni.

Pisa, 14 ottobre 2020

Il Direttore dell'Istituto di Economia
Prof. Alessandro Nuvolari